

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 580 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Salvatore MARSILLA, e della società A.S.D. REAL PACHINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore MARSILLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Real Pachino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 19 e 62 delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, l'accesso dei sigg.ri G.F., V.C. e S.R. all'impianto sportivo "Sasà Brancati" di Pachino durante la gara A.S.D. Real Pachino - A.S.D. Villaggio Sant'Agata 2016 del 16.11.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, che invece doveva disputarsi a porte chiuse perché tale impianto era privo di licenza di polizia e di agibilità con pericolo di crollo;

A.S.D. REAL PACHINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Salvatore Marsilla all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Salvatore MARSILLA,
 - Società A.S.D. REAL PACHINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore MARSILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore MARSILLA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e squalifica del campo per n. 1 (uno) gara ufficiale per la società A.S.D. REAL PACHINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò